



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 20 del 27 Marzo 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **Attività di screening Covid-19/SARS-Cov-2 operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali.**

Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO i DPCM 01 marzo 2020 e del 04 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020 e n. 15 del 22 marzo 2020;

PRESO ATTO:

-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

-del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GURI n. 59 del 08 marzo 2020), contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-dell'Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

-del DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO altresì che con l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 05 marzo 2020 si è proceduto all'individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

ALLA LUCE del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare dell'art. 3 comma 1;

PRESO ATTO che

-la letteratura scientifica internazionale fornisce indicazioni circa l'opportunità di sottoporre taluni soggetti prioritariamente al test specifico per Covid-19/SARS-Cov-2;

-negli ultimi giorni, nel territorio regionale, si sono verificati cluster infettivi, all'interno di Strutture residenziali per anziani, che stanno determinando problematiche di natura epidemiologica e gestionale, di particolare complessità;

-il personale sanitario e socio sanitario operante presso tali strutture è analogamente esposto al contagio e, considerata la facoltà di spostamento da e per il proprio Comune di residenza, può contribuire alla diffusione del virus con link epidemiologico nei vari territori;

-la progressione consolidata delle nuove positività quotidiane, fa ritenere che il numero di persone contagiate della malattia Covid-19 possa essere particolarmente elevato, in particolare nelle strutture residenziali (RSA, RSM, Case Protette, Case di riposo, etc...) in cui sono presenti persone più vulnerabili;

-i provvedimenti nazionali e regionali per l'emergenza hanno la finalità di ridurre ogni possibile diffusione del contagio, soprattutto attraverso l'adozione di stringenti misure di prevenzione;

CONSIDERATO CHE

-l'Ordinanza n. 4/2020 allegato 1 ha specificato che è necessaria la valutazione delle singole situazioni nelle quali, per ragioni connesse al potenziale impatto epidemiologico sul territorio, ci si debba orientare a sottoporre al test soggetti asintomatici, in deroga alle indicazioni generali.

-all'interno di strutture residenziali (RSA, RSM, Case protette, Case di riposo, etc...)si può verificare una situazione di particolare gravità, con il rischio di un ulteriore e progressivo incremento degli ospiti coinvolti e di ulteriori contagi, che alla fine possono determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione, non diversamente contenibile;

-tale situazione impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, anche con riferimento alle strutture per anziani già coinvolte;

ATTESO che più volte è stata ribadita l'opportunità, la necessità e l'urgenza di effettuare lo screening per la ricerca di Covid-19/SARS-Cov-2 al personale sanitario;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 5 comma 4 del DPCM 08 marzo 2020;

SENTITO il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai disavanzi sanitari;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena e puntuale applicazione delle altre misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti ed in relazione a quanto disposto nell'Ordinanza n. 4/2020,

1. Che siano sottoposti al test per la ricerca di Covid-19/SARS-Cov-2:

- a) tutti gli operatori sanitari, delle strutture pubbliche e delle strutture residenziali (RSA, RSM, Case protette, Case di riposo, etc...), private e private/accreditate, soggetti ad esposizione;
- b) i pazienti ospedalizzati e tutti gli ospiti delle strutture residenziali (RSA, RSM, Case protette, Case di riposo, etc...) che hanno segni e sintomi compatibili con Covid-19, con particolare riferimento agli individui sintomatici e dagli individui con patologie croniche e/o uno stato immunocompromesso (ad es. Diabete, malattie cardiache, assunzione di farmaci immunosoppressori, malattia cronica, malattia renale cronica) che possano porre tali soggetti a rischio più elevato di esiti sfavorevoli;

2. L'attività di screening presso le strutture residenziali (RSA, RSM, Case protette, Case di riposo, etc...) dovrà essere eseguita a cura delle Direzioni Sanitarie di dette strutture, previa acquisizione dei necessari kit dalle AA.SS.PP. ed il relativo test dovrà essere eseguito dai laboratori regionali già individuati;

3. L'operatore sanitario, in caso di tampone positivo, viene posto in isolamento fiduciario per 14 giorni, in auto sorveglianza; in caso di tampone negativo, se l'operatore è sintomatico, lo stesso viene posto in isolamento fiduciario, in autosorveglianza con rivalutazione, alla risoluzione dei sintomi, attraverso l'esecuzione di un nuovo tampone;

4. Relativamente agli ospiti delle strutture residenziali, in caso di esito positivo del test in soggetto asintomatico o paucisintomatico, il Direttore Sanitario della struttura dispone una stretta

sorveglianza e monitoraggio attraverso la predisposizione di aree idonee ed isolate, al fine di evitare la possibile estensione del contagio.

5. Il Dipartimento di Prevenzione verifica l'idoneità della struttura e delle misure adottate e, di concerto con il Direttore Sanitario, attiva la sorveglianza sanitaria.

6. In caso di comparsa di sintomi il Direttore Sanitario, di concerto con il Dipartimento di Prevenzione, attiva il trasferimento presso le strutture ospedaliere.

7. L'attività di screening dovrà essere estesa, altresì, a tutti i contatti di un caso probabile o confermato, come definiti, da ultimo, con circolare Ministeriale n. 7922 del 9 marzo 2020, ancorché asintomatici; in particolare andrà eseguita prioritariamente nei confronti di coloro che hanno avuto contatti con un caso confermato da 2 giorni prima l'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi, alla luce di quanto riportato nella circolare Ministeriale n. 9774 del 20 marzo 2020;

8. Per come già previsto nell'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 l'accesso di parenti e visitatori nei presidi ospedalieri e nelle strutture residenziali (RSA, RSM, Case protette, Case di riposo, etc...), è limitato alle motivate necessità ed esigenze (verificate dalla direzione sanitaria), ad un periodo breve di permanenza e ad un solo familiare per volta, con l'obbligo di rispettare le misure di prevenzione previste (distanziamento sociale e DPI);

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

La mancata osservanza delle disposizioni in essere alla presente ordinanza da parte delle strutture residenziali comporta la perdita del titolo autorizzatorio;

La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale e regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria, all'ANCI per la trasmissione ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(F.to digitalmente)